

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

GIACOMO ROCCHI

- Presidente -

SILVIA MATTEI

MICAELA SERENA CURAMI

FRANCESCO ALIFFI

- Relatore -

CLAUDIA TERRACINA

Sent. n. sez. 419/2026

UP - 20/05/2026

R.G.N. 6027/2026

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale presso Corte d'appello di Firenze  
nel procedimento a carico di:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 18/09/2024 del TRIBUNALE di Arezzo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Alfredo Pompeo Viola, che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza indicata nel preambolo il Tribunale di Arezzo ha dichiarato non luogo a procedere perché il fatto non sussiste nei confronti di [REDACTED] chiamato rispondere del reato di cui all'art 658 cod. pen.

Secondo l'ipotesi di accusa, [REDACTED] aveva, in concorso con altre persone, suscitato allarme presso l'autorità perché, utilizzando armi giocattolo e radunandosi intorno ad un'autovettura dove accompagnavo un giovane con le braccia legate dietro la schiena, aveva indotto un cittadino, che temeva essere in corso un sequestro di persona, a richiedere



l'intervento della Questura che inviava sul posto personale di Polizia e dei Carabinieri, i quali, utilizzando l'equipaggiamento adeguato all'intervento segnalato e mettendo in sicurezza l'area, riuscivano ad accertare che l'episodio segnalato era stata una messinscena realizzata, per scherzo, al fine di festeggiare l'addio al celibato del soggetto ammanettato.

A ragione della decisione osserva che gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna.

La condotta dell'imputato non è sussumibile nella fattispecie incriminatrice prevista dall'art 658 cod. pen., che consiste nell'annuncio di un disastro, di un infortunio o di pericolo inesistente.

Nel caso di specie né [REDACTED] né gli altri indagati hanno annunciato, direttamente o indirettamente, l'esistenza di un pericolo in quanto le forze dell'ordine sono state allertate da un cittadino che aveva per caso assistito alla scena.

[REDACTED] non ha esternato l'esistenza di un pericolo né aveva intenzione di allertare l'autorità.

3. Ricorre il Procuratore generale della Repubblica della Corte di appello di Firenze, sviluppando un unico motivo con cui denuncia erronea interpretazione dell'art 658 cod. pen. nonché vizio di motivazione

Secondo il ricorrente, il Giudice ha errato nell'escludere la sussistenza del reato, attribuendo decisiva rilevanza alla circostanza che né [REDACTED] né i complici avevano annunciato l'esistenza di uno degli eventi indicati dalla fattispecie incriminatrice; ciò che conta ai fini dell'integrazione del reato è che l'imputato ha consapevolmente organizzato e volutamente creato l'apparenza di un pericolo inesistente, qual è quello del sequestro di persona da parte dei soggetti armati. Era inevitabile che un cittadino avvedutosi di ciò che stava accadendo in luogo pubblico allertasse le forze dell'ordine così come accaduto.

E' stato disatteso il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il reato di procurato allarme è configurabile anche nel caso in cui l'annuncio di un disastro, di un infortunio e di un pericolo inesistente sia "mediato", cioè non effettuato direttamente alle forze dell'ordine, ma a un privato purché, per l'apparente serietà del suo contenuto, l'annuncio risulti comunque idoneo a provocare allarme nelle Autorità, determinandone l'intervento anche l'ufficio.

Non rileva che l'infortunio annunciato sia stato artificiosamente costruito stante l'equivalenza tra infortunio falso infortunio inesistente.

4. Il difensore di [REDACTED] ha depositato memoria nella quale ha evidenziato che non ricorrono né l'elemento soggettivo né l'evento tipico richiesti dalla norma incriminatrice di cui all'art. 658 cod. pen. L'allarme non è stato "procurato" dall'imputato, ma è sorto esclusivamente dal fraintendimento di un singolo cittadino.

**P.Q.M.**

Il ricorso è inammissibile.



1. L'art. 658 cod. pen. sanziona: «chiunque, annunciando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio».

Per la configurabilità della contravvenzione, è quindi, necessario, sul piano oggettivo, una specifica condotta: l'agente deve «annunciare», quindi far conoscere, rendere noto, mediante comunicazione a voce o per iscritto, notizie inesistenti o comunque false, non di qualsiasi contenuto, ma riferite a specifici eventi quali «disastri, infortuni o pericoli».

Si intendono per «disastri» tutti gli «eventi dannosi di non comune gravità incidente su una pluralità di soggetti e tale da esporre a pericolo un numero indeterminato di persone », per « infortuni » gli eventi dannosi concernenti «...una o più persone che, senza avere i caratteri di gravità e diffusibilità propri del disastro, determini comunque un intervento della pubblica autorità», per «pericolo» tutte le circostanze da cui si teme che possa derivare grave danno. Sono rilevanti per la configurabilità della contravvenzione anche gli «infortuni» artificiosamente costruiti o del tutto inventati (Cfr., Sez. 1, n. 26897 del 09/02/2018, Rapis, Rv. 273362 - 01).

Stante il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice dell'art 658 cod. pen., che è la tutela l'ordine pubblico, nella specifica accezione della tutela della corretta amministrazione della forza pubblica contro tutti i falsi allarmi che la distolgono dalle ordinarie incombenze, la condotta incriminata è rilevante solo se la notizia annunciata «suscita l'allarme» ovvero se ha la potenziale attitudine a generare l'intervento dell'Autorità costituita.

L'elemento soggettivo del reato è rappresentato dalla coscienza e volontà di annunciare uno degli eventi previsti dalla fattispecie, esso, pertanto, non è escluso dal «fine di protesta che costituisce piuttosto, il movente del reato» (Sez. 1, n. 99 del 27/11/2012, dep. 2013, Cito, Rv. 254231 - 01).

Quanto alla modalità esecutive è stato chiarito che il reato di procurato allarme presso l'Autorità di cui all'art. 658 cod. pen. è configurabile anche nel caso in cui l'annuncio di un disastro, di un infortunio o di un pericolo inesistente sia «mediato», cioè «non effettuato direttamente alle forze dell'ordine, ma ad un privato, purché, per l'apparente serietà del suo contenuto, risulti idoneo a provocare allarme nelle Autorità, determinandone l'intervento anche d'ufficio» (Sez. 1, n. 26897 del 09/02/2018, cit.).

Evidentemente anche in quest'ultima ipotesi, l'autore «mediato» per essere punibile deve agire con la consapevole volontà non di annunciare direttamente ma di far annunciare indirettamente dall'esecutore materiale la notizia idonea ad allarmare le Forze dell'ordine (Sez. 1, n. 26897 del 09/02/2018 in una fattispecie in cui l'autore mediato aveva agito con la «coscienza e volontà ... di annunciare un'inesistente situazione di un grave danno già avvenuto - o probabile e imminente - alla propria persona»). D'altra parte, l'autore «mediato», a mente dell'art. 48 cod. pen., deve porre in essere un'attività di induzione sul privato, che, nella specie, deve essere volta a condizionare la decisione di quest'ultimo di



rivolgersi alle Forze dell'ordine per creare l'allarme.

2. la sentenza impugnata ha correttamente applicato i ricordati principi.

Ha, infatti, desunto l'insussistenza del fatto, pertinentemente osservando che l'imputato non aveva in alcun modo, neanche indirettamente, suscitato l'allarme.

Il coinvolgimento delle Forze dell'ordine non era derivata da una sua iniziativa o da quella delle altre persone che avevano realizzato la messa in scena, ma dall'imprevedibile decisione autonoma di un terzo, che, ne aveva frainteso la natura goliardica.

Al contrario, il Pubblico ministero ricorrente pretende, in stridente contrasto con il tenore letterale e la ratio dell'incriminazione dell'art. 658 cod. pen., di estendere il campo applicativo della fattispecie contestata, considerando punibili non le condotte volte ad «annunciare », anche con l'ausilio inconsapevole di un terzo, un pericolo inesistente nei termini chiariti, ma direttamente le condotte di organizzazione e di partecipazione agli eventi suscettibili di creare allarme anche se poste in essere da chi non agisce con la volontà di farli conoscere alle Autorità e che, pertanto, non ha alcuna intenzione di mettere a repentaglio il regolare e corretto funzionamento delle Forze dell'Ordine e dei servizi di soccorso.

3. Alla luce di quanto fin qui complessivamente considerato, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Trattandosi di ricorso proposto dalla parte pubblica, non segue la condanna al pagamento delle spese del procedimento e della somma in favore della Cassa per le ammende.

**P.Q.M**

Dichiara inammissibile il ricorso

Così è deciso, 20/05/2026

Il Consigliere estensore  
FRANCESCO ALIFFI

Il Presidente  
GIACOMO ROCCHI

